

**TRIBUNALE DI RIMINI****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Delegato, nel procedimento iscritto al n. 77-1/2023 per l'ammissione al concordato minore, procedura familiare ex art. 66 e 74 e ss. CCII promosso da



Avv Astorre Mancini e Simona Battistini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 23-6-2023 il Sig e la Sig hanno proposto domanda di ammissione alla procedura familiare, ex art 66 CCI, di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII; in data 5-7-2023 è stata depositata una integrazione al ricorso, contenete parziale



modifica della proposta concordataria (in senso migliorativo) e relazione dell'OCC integrativa;

In ordine ai presupposti dell'art 66 CCI, si osserva che i ricorrenti sono coniugi conviventi ed hanno un indebitamento per massima parte comune;

In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi I e 2, CCII si osserva che:

- i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art, 75, comma I , lett. b), CCII

-

In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi I e 2, CCII si osserva che:

- i ricorrenti hanno domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di ex soci, limitatamente responsabili ma prestatori di garanzie, della Titan Wool Srl, società dichiarata fallita il 5-5-2021, dopo un tentativo di concordato preventivo, dichiarato inammissibile;

- attesa la natura imprenditoriale dell' attività per la quale sono state prestate le garanzie e dell'indebitamento che ne è conseguito, deve escludersi in capo ai ricorrenti la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;

- i ricorrenti non sono attualmente imprenditori, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore a norma dell'art 2 c 1 lett c e 74 comma 1 CCI;



- la proposta di concordato prevede l' apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

Quanto al merito della proposta, a fronte di **un passivo** ammontante:

per il ad € 2.006.542,24 (composto da € 853.924,76 quali crediti ipotecari, € 307.628,54 quali crediti privilegiati mobiliari e da € 844.988,94 quali crediti chirografari); per la ad € 933.954,63, (composto da € 216.398,57 quali crediti ipotecari, € 209.029,00 quali crediti privilegiati mobiliari e da € 508.527,06 quali crediti chirografari) e di **un attivo** pari : per il , ad € 380.001,92 (di cui € 40.466,55 da finanza esterna dalla figlia e dal genero), per la ad € 124.811,28 (di cui € 26.228,23 da finanza esterna) , entrambi ora aumentati di ulteriore finanza esterna di € 65.000 , proveniente dal loro genero, la **Proposta prevede , in estrema**

sintesi:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

PER IL

il pagamento integrale dei crediti prededucibili,

il pagamento de creditori privilegiati , ipotecari e mobiliari, nei limiti della capienza del valore dei beni su cui grava la garanzia



il pagamento dei creditori chirografari (ivi compresa la quota incapiente dei creditori privilegiati degradati al chirografo) nella percentuale del 3,39 %

PER LA

il pagamento integrale dei crediti prededucibili,

il pagamento de creditori privilegiati , ipotecari e mobiliari, nei limiti della capienza del valore dei beni su cui grava la garanzia

il pagamento dei creditori chirografari (ivi compresa la quota incapiente dei creditori privilegiati degradati al chirografo) nella percentuale del 3,39 %

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 180 giorni da passaggio in giudicato della sentenza di omologa

e) prevede la suddivisione in 23 classi di creditori , così indicate :

Classe 1 - Spese della procedura di sovraindebitamento

Classe 2 - Spese della procedura di sovraindebitamento

Classe 3 - Creditori Privilegiati Immobiliari su Massa Immobiliare Riccione



Classe 4 - Creditori Privilegiati Immobiliari su Massa Immobiliare Riccione

Ferri;

Classe 5 - Creditore ipotecario integralmente capiente su Massa

Immobiliare Riccione con garanzie di terzi;

Classe 6 - Creditore ipotecario integralmente capiente su Massa

Immobiliare Miramar senza garanzie di terzi;

Classe 7 - Creditori ipotecari parzialmente capienti su Massa Immobiliare

Riccione/Ospedaletto/Miramare con garanzie di terzi;

Classe 8 - Creditore ipotecario parzialmente capiente su Massa

Immobiliare Riccione/Ospedaletto senza garanzie di terzi;

Classe 9 - Creditore ipotecario parzialmente capiente su Massa

Immobiliare Riccione/Ospedaletto/San Giovanni in Marignano con
garanzie di terzi;

Classe 10 - Creditori ipotecari parzialmente incapienti su Massa

Immobiliare Riccione/Ospedaletto/Miramare con garanzie di
terzi declassati;

Classe 11 - Creditore ipotecario parzialmente incapiente su Massa

Immobiliare Riccione/Ospedaletto/Miramare senza garanzie di
terzi declassato;



Classe 12 - Creditore ipotecario parzialmente incapiente su Massa Immobiliare Riccione/Ospedaletto/San Giovanni in Marignano con garanzie di terzi declassato;

Classe 13 - Creditore privilegiato mobiliare parzialmente capiente su Massa Mobiliare con garanzie di terzi;

Classe 14 - Creditore privilegiato mobiliare parzialmente capiente su Massa Mobiliare con garanzie di terzi;

Classe 15 - Creditore privilegiato mobiliare parzialmente incapiente su Massa Mobiliare con garanzie di terzi declassato;

Classe 16 - Creditore privilegiato mobiliare parzialmente incapiente su Massa Mobiliare con garanzie di terzi declassato;

Classe 17 - Creditori privilegiati mobiliari integralmente incapienti su Massa Mobiliare senza garanzie di terzi declassati;

Classe 18 - Crediti privilegiati mobiliari AdE/ integralmente incapienti declassati;

Classe 19 - Creditore privilegiato mobiliare integralmente incapiente su Massa Mobiliare senza garanzie di terzi declassato;

Classe 20 - Creditori chirografari originari con garanzie di terzi;

Classe 21 - Creditori chirografari originari senza garanzie di terzi;



Classe 22 - Creditori chirografari originari con garanzie di terzi;

Classe 23 - Crediti chirografari AdE/ integralmente incapienti declassati.

Di cui classi votanti : Classi da 10 a 12; da 15 a 23 comprese

la composizione delle singole classi è analiticamente esposta nella Proposta di concordato;

Il Piano di concordato prevede:

PER IL

a- con riferimento al suo patrimonio immobiliare (di seguito anche "Massa Immobiliare):

i. la vendita della quota di nuda proprietà della villetta di Riccione con relative pertinenze di cui il sig. è comproprietario insieme alla moglie, al prezzo di € 92.250,00 (per la quale il genero del Ricorrente, sig. ha già formulato un'offerta irrevocabile d'acquisto "in blocco", che comprende anche altri immobili); vendita alla quale si accompagna la riserva del diritto di usufrutto vitalizio sulla medesima quota in favore del sig. adeguatamente valorizzata nell'interesse dei creditori tramite il versamento da parte della figlia Silvia di una somma pari al controvalore del predetto diritto di usufrutto di € 61.500,00. Il tutto per il valore complessivo di € 153.750,00 A



tale importo si aggiunge quello della quota parte dei canoni dovuti per la locazione di una porzione dell'immobile a far data dal pignoramento, pari a € 4.908,05 versati ad oggi alla custode avv. Bianca Festa, oltre agli ulteriori canoni che matureranno fino alla vendita dei cespiti (di seguito, la quota dell'immobile di Riccione del sig. [] e la quota parte dei relativi canoni di locazione, anche "Massa Immobiliare Riccione []');

ii. la vendita della piena proprietà dell'appartamento e della relativa autorimessa di Miramare di proprietà esclusiva del sig. [] valutati dal geom. Stefano Leurini di Rimini con perizia del 14.11.2022 in € 159.000,00, cui si sommano i relativi canoni di locazione (€ 680,00 mensili) che matureranno dalla data di presentazione della presente proposta fino alla vendita dei cespiti ;

iii. la vendita della quota di comproprietà, pari a 1/4, di un terreno di Coriano - fraz. Ospedaletto, valutata dal geom. Stefano Leurini di Rimini con perizia del 14.11.2022 in € 16.250,00 (rispetto alla quale il genero del Ricorrente, sig. [] ha già formulato la predetta offerta irrevocabile d'acquisto "in blocco", che, come già visto, comprende anche altri immobili), cui si somma la quota parte dei relativi canoni di locazione (€ 25,00 annuali) matureranno dalla data di presentazione della presente proposta fino alla vendita dei cespiti .



Le somme complessivamente derivanti dalla vendita/ valorizzazione della Massa Immobiliare [] - destinate al pagamento, nei limiti di capienza, dei creditori ipotecari;

b. con riferimento al suo patrimonio mobiliare, la messa a disposizione da parte del sig. [] di complessivi € 8.081,12, al netto di eventuali spese di realizzo (di seguito anche "Massa Mobiliare []"), di cui:

i. € 2.400,00 corrispondenti al ricavato di vendita della quota di partecipazione del sig. [] nella società [] S.r.l., pari al 4% del capitale, formalizzata in data 17.10.2022, cui si è accompagnato anche il rimborso di un finanziamento socio di € 960,00;

ii. € 540,00, al netto di eventuali spese di realizzo, quale controvalore di un dossier titoli formato da n. 500 azioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata;

iii. € 2.378,80, al netto di eventuali spese di realizzo, quale controvalore della quota riferibile al sig. [] pari al 50%, di un portafoglio di investimenti presso Banca Generali Private di complessivi € 4.757,58;

iv. € 1.802,32, al netto di eventuali spese di realizzo, quale controvalore della quota riferibile al sig. [] pari al 50%, di un ulteriore portafoglio di investimenti presso Banca Generali Private di complessivi € 3.604,63.



A tali importi potranno sommarsi quelli che il sig. [] dovesse eventualmente incassare dal fallimento TW per effetto di una possibile, ma ad oggi incerta, azione di surroga derivante dal pagamento parziale, nell'ambito della presente procedura, di un creditore della fallita, l'odierna RivieraBanca, nel cui interesse il Ricorrente si era costituito terzo datore di ipoteca con la Massa Immobiliare Miramare []

Le somme - quelle della Massa Mobiliare [] - destinate al pagamento, nei limiti di capienza, dei creditori privilegiati mobiliari;

PER LA []

a. con riferimento al suo patrimonio immobiliare :

i. la vendita della quota di nuda proprietà della villetta di Riccione con relative pertinenze di cui la sig.ra [] è comproprietaria insieme al marito, al prezzo di 43.650,00 (rispetto alla quale il genero della Ricorrente, sig. [] ha già formulato la predetta offerta irrevocabile d'acquisto "in blocco", che comprende anche altri immobili); vendita alla quale si accompagna anche in questo caso la riserva del diritto di usufrutto vitalizio sulla medesima quota in favore della sig.ra Ferri, adeguatamente valorizzata nell'interesse dei creditori tramite il versamento sempre da parte della figlia [] di una somma pari al controvalore del predetto diritto di usufrutto di € 29.100,00; operazione (la vendita della nuda proprietà e la valorizzazione del diritto di usufrutto oggetto di riserva) del valore complessivo di € 72.750,00 che è



conforme a quello di perizia resa in sede esecutiva. A tale importo si aggiunge quello della quota parte dei canoni dovuti per la locazione di una porzione dell'immobile a far data dal pignoramento, pari a complessivi € 4.908,05 versati ad oggi alla custode avv. Bianca Festa, oltre agli ulteriori canoni che matureranno fino alla vendita dei cespiti

ii. la vendita della quota in comproprietà, pari a 1/4, di un terreno di Coriano - fraz. Ospedaletto, valutata dal geom. Stefano Leurini di Rimini con perizia del 14.11.2022 in € 16.250,00- rispetto alla quale il genero del Ricorrente, sig. [] ha già formulato la predetta offerta irrevocabile d'acquisto "in blocco", che comprende anche altri immobili -, cui si somma la quota parte dei relativi canoni di locazione (€ 25,00 annuali) che matureranno dalla data di presentazione della presente proposta fino alla vendita dei cespiti

iii. la vendita delle quote dei terreni di San Giovanni in Marignano di cui la [] è comproprietaria, valutate dal geom. Stefano Leurini di Rimini con perizie del 26-27.11.2022 in complessivi € 4.750,00 - rispetto alle quali il genero della Ricorrente, sig. [] ha già formulato la predetta offerta irrevocabile d'acquisto "in blocco", che comprende anche altri immobili . Le somme - quelle complessivamente derivanti dalla vendita/ valorizzazione della Massa Immobiliare [] - sono destinate al pagamento, nei limiti di capienza, dei creditori ipotecari;



b. rispetto alla massa mobiliare, la messa a disposizione da parte della

[] di complessivi € 2.378,80, al netto di eventuali spese di realizzo,

quale controvalore della quota riferibile alla stessa, pari al 50%, di un

portafoglio di investimenti presso Banca Generali Private di complessivi €

4.757,58 . Le somme sono destinate al pagamento, nei limiti di capienza,

dei creditori privilegiati mobiliari;

PER ENTRAMBI I CONIUGI :

a) l'apporto di finanza esterna da parte della figlia [] per

complessivi € 66.694,78, di cui € 40.466,55 destinati ai creditori del sig.

Ballabene ("Finanza Esterna [] ed € 26.228,23 destinati ai

creditori della sig.ra Ferri ("Finanza Esterna []), o comunque della

diversa, maggiore o minore, somma necessaria per il pagamento

integrale delle spese della presente procedura (compenso dell'O.C.C.

Romagna, del Gestore della Crisi, degli advisors legali), per il pagamento

integrale dei professionisti nominati nell'ambito della procedura esecutiva

immobiliare n. 138/2021 R.G.E. del Tribunale di Rimini, oltre che per il

pagamento dei creditori privilegiati immobiliari declassati, dei creditori

privilegiati mobiliari declassati e dei creditori chirografari originari nella

misura dell'1%.

b) L' apporto di finanza esterna da parte del genero [] per

€ 65.000,00, di cui € 39.921,48 destinati ai creditori chirografari - originari o



declassati - del ed € 20.002,14 destinati a quelli della , nella misura del 2,39%;

Il Giudice Delegato con decreto del 7-7-2023 ha dichiarato aperta la procedura, nominato il Commissario Giudiziale in persona del Dr Michele Pierucci ed assegnato ai creditori il termine per esprimere il loro voto;

I risultati delle dichiarazioni ricevute, come attestati dal Commissario Giudiziale nella sua Relazione, sono i seguenti:

Proposta

- il numero dei creditori chirografari, originari o declassati, ammessi al voto è pari a n.13 per un debito complessivo di €1.667.006,87,

- n.2 creditori, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino portante un credito pari ad €335.537,84 ed Organa SPV S.r.l. (già Intesa SanPaolo S.p.a.) per €112.790,00, hanno espresso parere favorevole,

- n.1 creditore, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini, portante un credito pari ad €93.486,32, ha espresso parere contrario,

- n.10 creditori, portanti complessivamente un credito pari ad €1.125.192,71, si siano astenuti dalla votazione,



– nell'insieme i voti favorevoli espressi ed inespressi rappresentano il **94,39%** dei crediti chirografari per complessivi €1.573.520,55,

mentre i voti contrari rappresentano il 5,61% dei crediti chirografari per totali €93.486,32,

– delle **n.7 classi** nelle quali sono suddivisi i creditori chirografari solo nella Classe 18 (Creditori privilegiati Agenzia delle Entrate integralmente incapienti su Massa Mobiliare declassati) non è stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli espressi ed inespressi;

· **Proposta**

– il numero dei creditori chirografari, originari o declassati, ammessi al voto è pari a n.8 per un debito complessivo di €835.371,58,

– n.1 creditore, Organa SPV S.r.l. (già Intesa SanPaolo S.p.a.) portante un credito pari ad €112.790,00, ha espresso parere favorevole,

– n.1 creditore, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini, portante un credito pari ad €625,84, ha espresso parere contrario,

– n.6 creditori, portanti complessivamente un credito pari ad €721.955,74, si siano astenuti dalla votazione,



– nell'insieme **i voti favorevoli espressi ed inespressi rappresentano il 99,93% dei crediti chirografari** per complessivi €.834.745,74, mentre **i voti contrari rappresentano il 0,07%** dei crediti chirografari per totali €.625,84,

– delle **n.5 classi** nelle quali sono suddivisi i creditori chirografari solo nella Classe 23 (Creditori chirografari Agenzia delle Entrate integralmente incapienti declassati) non è stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli espressi ed inespressi;

Si dà atto che sono state eseguite le formalità e gli adempimenti dell'art 78 c 1 e 2 cci e che va confermato il giudizio di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano già formulato in sede di ammissione.

In sede di dichiarazione di voto (negativo) Agenzia delle Entrate ha posto in dubbio la possibilità di valutare la convenienza della proposta e comunque la sua ammissibilità deducendo che il quale amministratore della società fallita Srl sarebbe sottoposto a procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta, ciò che sarebbe incompatibile con la possibilità della sua esdebitazione.

Il Commissario Giudiziale ha , da parte sua , ampiamente relazionato in ordine a quanto emerso in sede di procedura fallimentare della Srl circa il comportamento dell'Amministratore riferendo il contenuto sia delle Relazioni ex art 33 LF depositate in quella



sede dal curatore Avv Massimo Bianchi, sia degli eventi gestionali della procedura fallimentare stessa.

In particolare, i fatti denunciati dal Curatore fallimentare , ed oggetto di indagini penali ancora in corso (in stato iniziale) , sono i seguenti:

- l'amministratore [] alla fine del 2019 ha stipulato un contratto di service con una Newco da lui coamministrata , []

[] srl, in forza del quale detta società avrebbe fornito servizi alla []

[] utilizzando i suoi locali e le sue strutture per commercializzare alcuni prodotti di cui aveva acquistato i marchi

- nel gennaio - febbraio 2020 il [] stesso ha concesso in affitto alla Newco BBB Srl , amministrata e posseduta dalla figlia [] , l'azienda della [] Srl e l'immobile, con clausola estimatoria per il prelievo del magazzino; in tale sede, anche il contratto di service è stato trasferito alla affittuaria ;

- né la prima né la seconda società successivamente hanno regolarmente adempiuto, ciascuna per la sua parte , al pagamento dei canoni e delle merci, in questo modo realizzandosi una distrazione di valori in danno dei creditori della [] Srl ed in favore delle nuove società della famiglia []



- inoltre, il [] avrebbe proseguito la gestione della []

[] Srl, accumulando ulteriore debito, nonostante la gestione sociale fosse in perdita ed il capitale interamente perduto almeno dall'esercizio 2018, e ciò occultando le perdite attraverso la sopravvalutazione in bilancio delle rimanenze e dei crediti esigibili ; solo in occasione della domanda di concordato i bilanci sarebbero stati riportati ai valori effettivi.

Sui fatti suddetti le parti ricorrenti sono state sentite, ed hanno controdedotto.

Osserva il Giudice che la creazione di Newco e la contestuale stipulazione, con la nuova società, di affitto di azienda e contratto estimatorio per il prelievo del magazzino, così come la stipulazione con una Newco di contratto di service , integrano operazioni negoziali ed economiche lecite in sé e tipicamente finalizzate, in occasione della crisi di impresa, alla presentazione di concordato preventivo in continuità indiretta ; la natura distrattiva di tali operazioni, che va valutata ex ante, si concretizza solo nei casi in cui - anche alternativamente - il canone pattuito sia palesemente inadeguato rispetto ai valori dell'azienda; la merce non sia preventivamente inventariata, non corrisponda a quella contabilizzata e venga prelevata senza che sia possibile la ricostruzione del magazzino; vi sia un preordinato e prolungato inadempimento al pagamento dei canoni e/o del prezzo delle merci prelevate; non vi sia alcuna seria prospettiva praticabile di soluzione negoziale della crisi.



Nel caso in questione, dall'analisi dei contratti e della situazione reale si evince :

- che il contratto di affitto di azienda , del 6 febbraio 2020, era finalizzato (è espressamente previsto nel testo) alla domanda di concordato, depositata " in bianco " – per fronteggiare una istanza di fallimento – il 12.2.2023 ; il canone aveva importo adeguato, le merci del magazzino da prelevare erano inventariate e correttamente valutate ;

- il contratto di service, di poco precedente, era finalizzato a commercializzare merci con nuovi marchi ed a confluire nell'affitto di azienda, ciò che avrebbe garantito – come di fatto è accaduto, seppure fuori dal concordato – la continuità aziendale e la conservazione dell'avviamento, anche rispetto ai nuovi marchi, e dei valori tuttora in essere (tanto che il curatore fallimentare ha proseguito l'affitto, seppure ridefinendone alcune condizioni e soprattutto procurandosi delle garanzie per il rientro del debito dell'affittuaria che era maturato durante il concordato)

- all'inizio di marzo 2020, cioè pochi giorni dopo il perfezionamento dell'affitto di azienda e la presentazione della domanda di concordato in bianco, si è manifestata la Pandemia COVID e sono state emanate le misure di isolamento, che – come è notorio – hanno bloccato del tutto e per mesi le attività economiche non indispensabili , hanno comportato il lievitare di costi delle materie prime ed hanno richiesto in ogni settore la



ricontrattazione dei corrispettivi e dei canoni; in questo contesto, l'inadempimento dell'affittuaria, anche al pagamento delle merci, non può ritenersi la manifestazione di un disegno preordinato fin dall'origine a trasferire i valori aziendali a vantaggio della famiglia [] quanto piuttosto la conseguenza , imprevedibile al momento del contratto, di un evento straordinario e generalizzato

- nel luglio 2020 si è realizzato, progressivamente, l'ingresso nell'operazione del terzo finanziatore , che ha acquistato le partecipazioni della affittuaria fino a diventarne il socio di maggioranza ed Amministratore unico; l'operazione concordataria avrebbe dovuto avvantaggiarsi di questo evento – previsto fin dall'origine - , fonte di nuove risorse finanziarie: che tuttavia si è rivelato insufficiente a garantire la fattibilità del concordato , la cui inammissibilità è stata dichiarata, in sostanza, per evidente assenza di adeguate risorse finanziarie per il corretto adempimento dei canoni di affitto, per il recupero del rilevante debito pregresso e per il versamento del prezzo di acquisto dell'azienda, acquisto a cui l'affittuaria era impegnata .

In definitiva, dunque, si deve ritenere che l'operazione di affitto di azienda con la NewCo non possa essere qualificata come attività frodatoria da parte del [] rispetto ai propri creditori (in gran parte corrispondenti a quelli della società amministrata) , o comunque distrattiva di valori in favore di altre società della famiglia: essendosi invece trattato di un tipico complesso negoziale finalizzato alla iniziativa



concordataria (effettivamente presentata)di concordato in continuità indiretta : iniziativa risultata inadeguata ad evitare il fallimento per ragioni in parte contingenti (la crisi economica COVID), in parte di insufficienza dell'intervento finanziario del terzo coinvolto nell'operazione . Né va dimenticata l'utilità obiettiva della suddetta operazione per il creditori del fallimento, che – attraverso la gestione del curatore - potranno contare sia sui canoni, sia sulla conservazione del valore dell'azienda.

Va infine considerata la posizione personale della debitrice ricorrente Ferri Viviana: alla quale non potrebbero essere in nessun caso essere addebitate condotte eventualmente frodatorie a cui non ha partecipato.

Quanto al ritardo nella rilevazione della perdita del capitale, la condotta non può ritenersi ingannatoria rispetto agli odierni creditori del , soprattutto quelli che – come gli istituti bancari - hanno professionalità ed esperienza adeguata alla corretta valutazione della attendibilità delle poste di bilancio

Allo stato, dunque, e salva l'emersione successiva di fatti diversi, non sono ad oggi ravvisabili condotte distrattive o decettive dei ricorrenti che ostacolino l'omologazione del concordato minore.

Visti gli art 80 ed 81 CCI



PQM

OMOLOGA

il concordato minore proposto da

dichiara chiusa la procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento nelle stesse forme del decreto di apertura e la comunicazione a tutti i creditori;

ricorda all'OCC – ora, il Commissario Giudiziale - che ogni sei mesi deve riferire al Tribunale per iscritto sullo stato di esecuzione del concordato e sulle attività poste in essere dal debitore per l'esecuzione stessa, nonché segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Rimini, 29-11-2023

Il Giudice Delegato

Dr. Francesca Miconi

